

Roma, 3 marzo 2020

Circolare n. 51/2020**Oggetto: Notizie in breve.**

Codice della Strada – Destinazione dei proventi delle sanzioni – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un decreto che obbliga gli enti locali a dichiarargli in modo dettagliato entro il 31 maggio di ciascun anno come vengono utilizzate le risorse derivanti dalle multe per violazioni al Codice della Strada accertate sia direttamente dalle autorità di controlli che tramite gli apparecchi di rilevamento e distanza – Decreto MIT 30.12.2019 su G.U. n. 42 del 20.2.2020.

Trasporti internazionali – Marocco – La Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l'Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato a tutto il 2020 la disposizione già prevista nel 2019 secondo la quale le autorità di controllo italiane non debbono richiedere ai veicoli del Marocco la dimostrazione della relativa classe ambientale che di norma è riscontrabile nei documenti *Annex 4* ed *Annex 5* delle autorizzazioni bilaterali. Come è noto, le imprese di autotrasporto del Marocco avevano riscontrato problemi amministrativi legati al rilascio dei suddetti documenti – Circolare MIT n. 1 del 27.2.2020.

Prezzo gasolio auto al 2 marzo 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,556	0,617	0,258	1,432	- 0,007	- 0,057

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [140/2019](#)
Allegati due
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 25 e 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, di modifica degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della citata legge 29 luglio 2010, n. 120;

Considerato che l'approvazione del modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e' completamente indipendente dalla definizione delle modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati e' gia' regolato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 «Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocita' e per le verifiche periodiche di funzionalita' e taratura. Modalita' di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale» e dalla circolare Ministero dell'interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 «Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali»;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione del presente decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, con successivo decreto, procedere alla definizione delle modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1

Modello di relazione e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalita' indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La relazione deve contenere:

- a) informazioni generali;
- b) l'entita' dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto legislativo;

3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al

presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno ed e' riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocita'. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:

a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;

b) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su strade non di proprieta' dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore;

c) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su strade di proprieta' dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.

6. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferira' alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019.

Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 15 e 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora non siano stati gia' trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.

La ripartizione interessera' il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalita'.

Art. 2

Modalita' di trasmissione in via informatica della relazione

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella compilazione del modello riportato nell'allegato A al presente decreto da trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei dati richiesti in campi conformi alle informazioni riportate nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sara' effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale con la sottoscrizione dell'allegato A.

2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le istruzioni operative che saranno fornite dal Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'.

3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale.

4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potra' avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sara' chiusa.

Art. 3

Forme associative di Enti locali e procedimenti di fusione

1. Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di enti locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione in luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio di polizia locale venga esercitato tramite convenzione tra piu' comuni, il comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari della convenzione dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota dei proventi secondo le modalita' di cui all'art. 2.

2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti di fusione e' presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun ente estinto.

Art. 4 **Attivita' di monitoraggio**

1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni contenute nella piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino inviate o siano presentate in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12-ter dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla segnalazione all'ente locale interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta segnalazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla segnalazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142. I suddetti Ministeri, di comune accordo, potranno condurre controlli a campione sui dati trasmessi e sull'utilizzo dei proventi di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.

Art. 5 **Disposizioni finanziarie**

1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Per gli anni precedenti il 2019, modalita' e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia predisporranno una Convenzione-tipo.

2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2019

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'interno: Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296

Allegato A

MODELLO DI RELAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

MODELLO DI RELAZIONE

(art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione ente locale: (inserito in automatico dal sistema)

Codice ente locale: (inserito in automatico dal sistema)

Anno a cui si riferiscono i proventi: (inserito in automatico dal sistema)

2. PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, COME RISULTANTI DALLA CONTABILITÀ DELL'ENTE DELL'ANNO PRECEDENTE.

- I dati contenuti si intendono da rendiconto approvato (SI, NO)
- I dati si intendono da verbale di chiusura (SI, NO)

Quadro 1

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	Inserire importo
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	Inserire importo
C	50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale	Inserire importo
D	50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti.	Inserire importo
TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ EX ART. 142, COMMA 12-BIS		B + C + D
TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		A + B + C + D

Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis:

Per i proventi di cui al **punto C** indicare in questa sezione gli importi versati ai singoli enti e la loro denominazione.



Codice ente	Denominazione ente locale beneficiario	Euro
	... [menù a tendina]	
Regione		Inserire importo
Provincia		Inserire importo
Comune		Inserire importo
Altro		Inserire importo
TOTALE C		[Calcolato]

Per i proventi di cui al **punto D** indicare in questa sezione gli importi versati dai singoli enti e la loro denominazione.

Codice ente	Denominazione ente locale versante	Euro
	... [menù a tendina]	
Provincia		Inserire importo
Comune		Inserire importo
Altro		Inserire importo
TOTALE D		[CALCOLATO]

3. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL DELL'ART. 208 COMMA 1 E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 12-BIS

Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada di cui all'art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis) - Quadro 2

Destinazione ai sensi dell'art. 208, comma 4	Totale in Euro
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (art. 208, comma 4, lettera a)	Inserire importo
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia (art. 208, comma 4 lettera b)	Inserire importo
Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis) (art. 208, comma 4, lettera c)	Inserire importo
TOTALE	[CALCOLATO]



Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis) - Quadro 3


Destinazione ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter	Totale in Euro
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (142, comma 12-ter -1)	Inserire importo
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al personale) (142, comma 12-ter -2)	Inserire importo
TOTALE	[CALCOLATO]

4. UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 208 E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 12-BIS

L'utilizzo dei proventi, indicando gli interventi realizzati con il rispettivo costo a valere sulle risorse ad essi destinati nei quadri di cui al punto 3, viene riportato nei quadri seguenti. Ciascun intervento viene numerato da 1 a n ed i dati sono inseriti progressivamente fino a conclusione dell'intervento.

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada di cui all'art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis)- Quadro 4

Anno x cui si riferisce la relazione				
Destinazione ai sensi dell'art. 208, comma 4	N°	Denominazione intervento	Costo in Euro	Percentuale di realizzazione (%)
208-4-a	1		Inserire importo	Inserire valore
208-4-a	2		Inserire importo	Inserire valore
208-4-a	n		Inserire importo	Inserire valore
TOTALE 208-4-a			[CALCOLATO]	[CALCOLATO]
208-4-b	1		Inserire importo	Inserire valore
208-4-b	2		Inserire importo	Inserire valore
208-4-b	n		Inserire importo	Inserire valore
TOTALE 208-4-b			[CALCOLATO]	[CALCOLATO]
208-4-c	1		Inserire importo	Inserire valore



208-4-c	2		Inserire importo	Inserire valore
208-4-c	n		Inserire importo	Inserire valore
TOTALE 208-4-c			[CALCOLATO]	[CALCOLATO]
TOTALE			[CALCOLATO]	[CALCOLATO]

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis - Quadro 5

Anno x				
Destinazione ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter	N°	Denominazione intervento	Costo in Euro	Percentuale di realizzazione (%)
142-12ter-1	1		Inserire importo	Inserire valore
142-12ter-1	2		Inserire importo	Inserire valore
142-12ter-1	n		Inserire importo	Inserire valore
TOTALE 142-12ter-2			[CALCOLATO]	[CALCOLATO]
142-12ter-2	1		Inserire importo	Inserire valore
142-12ter-2	2		Inserire importo	Inserire valore
142-12ter-2	n		Inserire importo	Inserire valore
TOTALE 142-12ter-2			[CALCOLATO]	[CALCOLATO]
TOTALE			[CALCOLATO]	[CALCOLATO]

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**





Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'

CIRCOLARE D.G. T.S.I. 2020 - N. 1

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia
di Stato – Servizio polizia stradale
ROMA

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Antifrode e Controlli
ROMA

Al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto
ROMA

p.c.: Al Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
ROMA

Oggetto: Trasporto internazionale di merci. Verifica della classe ambientale "Euro" per Veicoli immatricolati in Marocco circolanti sul territorio italiano .

Si proroga la validità a tutto l'anno 2020 dell'allegata Circolare D.G. T.S.I. N. 3 protocollo 12993 dell'8 luglio 2019 di pari oggetto (**all.n.1**)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'

CIRCOLARE D.G. T.S.I. N. 3

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia
di Stato – Servizio polizia stradale
ROMA

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Antifrode e Controlli
ROMA

Al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto
ROMA

p.c.: Al Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
ROMA

Oggetto: Trasporto internazionale di merci. Verifica della classe ambientale "Euro" per Veicoli immatricolati in Marocco circolanti sul territorio italiano .

Il Ministero del Regno del Marocco competente per i trasporti ha rappresentato la difficoltà da parte delle imprese di autotrasporto marocchine ad ottenere la disponibilità dei documenti denominati Annex 4 ed Annex 5 (modelli tipicamente in uso in ambito CEMT) che testimoniano la classe ambientale dei veicoli merci.

Tali documenti Annex vengono presentati, di regola, in occasione dei controlli su strada unitamente al normale documento di autorizzazione denominato "Permesso per il trasporto internazionale di merci su strada" (c.d. autorizzazione bilaterale).

e

1

Si deve fare presente che, con l'incontro del 13 e 14 febbraio 2018 di Commissione Mista per l'autotrasporto, per la prima volta è stato ottenuto che la parte marocchina aderisse al principio di limitazione alla circolazione dei veicoli anche sulla base della classe ambientale.

E' stato infatti positivamente concordato che, dall'anno 2019, una consistente frazione dei veicoli dei due Paesi debba rispettare requisiti minimi ambientali e pertanto sono state concesse autorizzazioni con limitazioni a veicoli di classe ambientale Euro III ed Euro V.

Già in sede del su citato incontro era stata rappresentata da parte marocchina la difficoltà ad ottenere la disponibilità del documento Annex (rilasciato dalle case costruttrici dei veicoli); invero il Marocco non è parte dell'accordo CEMT e, quindi, il suo sistema industriale non è ancora ben strutturato per la gestione ed il rilascio di tale tipo di documentazione.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che per le autorizzazioni bilaterali che riportano la seguente limitazione

“valida per veicolo ecologico minimo euro III/V accompagnata da certificato tipo CEMT per le emissioni inquinanti dei veicoli”

debba provvisoriamente e per l'anno 2019 non essere considerata cogente la dimostrazione della classe ambientale attraverso l'esibizione dei suddetti certificati “tipo CEMT”.

Resta ferma per le autorizzazioni bilaterali in parola la verifica, ove possibile, della verosimile correlazione della classe ambientale dei veicoli rispetto alle date di prima immatricolazione riportate sui documenti di circolazione dei veicoli.

Si provvederà nei prossimi incontri di Commissione Mista Italia Marocco a chiarire al meglio tale criticità.

Vorranno le DGT in indirizzo assicurare la diffusione della presente a tutti gli Uffici e si prega il Servizio di Polizia Stradale di curarne l'inoltro alle altre Forze di Polizia ed alle Prefetture, affinché sia portata a conoscenza anche delle Polizie Locali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)

20